



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
SEZIONE SESTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 25.9.2024

Ruolo n. 8 (n. 18173/2024 R.G.)

Ricorrente: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di omissis contro omissis

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di omissis del omissis

**Interferenze illecite nella vita privata- Bene giuridico tutelato: integrità del domicilio-
captazioni di persona titolata al domicilio contro la volontà di altri presenti-
Configurabilità del delitto di cui all'articolo 615 bis cp- Esclusione**

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di omissis, a seguito di istanza ex articolo 576 cpp formulata dalla difesa della parte civile, ha proposto tre motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale, rigettando l'appello del Pubblico Ministero e della parte civile veniva confermata la sentenza di assoluzione pur con la diversa formula per non essere stata raggiunta la prova che il fatto sussiste (primo grado perché il fatto non costituisce reato) in relazione al delitto di cui all'articolo 572 cp e, in accoglimento dell'appello proposto dalla difesa dell'imputato, ha assolto quest'ultimo dal delitto di cui all'articolo 615 bis cp perché il fatto non sussiste (primo grado speciale tenuità del fatto ex articolo 131 bis cp).

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di maltrattamenti in ragione della ravvisata reciprocità delle condotte e della breve durata della convivenza coniugale.

Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio della motivazione risultante tanto dal testo della motivazione quanto dal contenuto della deposizione del teste omissis nella parte in cui è stato ritenuto non integrato il delitto di interferenze illecite nella vita privata. In particolare, il Procuratore Generale distrettuale ha sottolineato la non correttezza della affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il delitto non sarebbe configurabile in ragione del luogo in cui le registrazioni sono state captate (il domicilio coniugale), laddove, in realtà, il carattere indebito della registrazione va ricondotto alla partecipazione o meno all'attività oggetto di captazione da parte dell'autore della condotta.

Con il terzo motivo si evidenzia il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di cui all'articolo 572 cp, in ragione del travisamento di una risultanza probatoria decisiva, con particolare riferimento all'epoca di invio di un messaggio da parte della persona offesa all'imputato (2019), rispetto all'epoca del fatto riportato nell'imputazione (somministrazione di un sedativo alla donna risalente all'anno 2017).

Il ricorso è infondato.

In relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia e, dunque, esaminando congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso, è necessario puntualizzare che la decisione assunta dalla Corte di Appello (che in questo si è discostata dalla pronuncia parimenti assolutoria adottata dal Giudice di primo grado) si basa su una valutazione di carattere processuale "per non essere stata raggiunta la prova che il fatto sussiste".

Tale precisazione consente di affermare che il ricorso, particolarmente rispetto alle considerazioni svolte all'interno del primo motivo, non coglie nel segno quando- evidentemente parcellizzando singoli passaggi di un più complesso percorso argomentativo- focalizza l'attenzione sul tema della reciprocità delle condotte e su quello della non lunga coabitazione per trarre considerazioni sulla errata applicazione della norma sostanziale.

Ed invero, come emerge dalla lettura complessiva della sentenza, in nessun punto è detto che la reciprocità delle condotte esclude il delitto di maltrattamenti, tantomeno è affermato il principio secondo cui tale reato non possa configurarsi in presenza di una convivenza non lunga.

Al contrario, la Corte di Appello ha svolto una ricostruzione molto dettagliata delle risultanze istruttorie, riportando i contenuti delle deposizioni della persona offesa, dell'imputato, di altri testimoni dell'una e dell'altra, dei messaggi che le parti processuali contrapposte si sono scambiate, pervenendo alla conclusione, ragionevole, lineare, confortata proprio dall'ampio compendio esaminato e riportato in motivazione, secondo cui non è stata raggiunta la prova del delitto contestato.

Smentita la tesi della violazione di legge, secondo quanto sopra precisato, deve ritenersi parimenti infondata l'eccezione di difetto di motivazione proprio per le considerazioni svolte nel periodo precedente di questa requisitoria.

Deve aggiungersi che rispetto alla valutazione del messaggio del omissis ed al riferimento ivi presente "a quel giorno dell'attacco di cefalea" la Corte di Appello ha tratto il convincimento che il generale ringraziamento ivi contenuto, rivolto dalla persona offesa all'imputato per avere più ricevuto cure da quest'ultimo, viene ricondotto all'episodio della flebo praticata l'omissis ed individuato nella contestazione come una delle condotte integranti i maltrattamenti.

La lettura complessiva del passaggio motivazione smentisce in radice la tesi del travisamento, avendo la Corte di Appello espresso precedenti considerazioni sull'episodio dell'omissis alla pagina 13 e nelle prime righe della pagina 14.

La lettura di quei passaggi e di quello riferito all'sms del omissis consente di affermare che il collegio ha tratto il proprio convincimento in modo libero e senza attribuire agli elementi probatori alcun significato diverso o inesistente nel processo, dovendo essere ribadita- al fine di escluderne la ricorrenza nel caso in esame- la definizione del travisamento probatorio data dalla giurisprudenza di legittimità ("il travisamento probatorio "è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia"- cfr Cass.Sez. 2, **Sentenza n. [47035](#) del 03/10/2013**).

Le ulteriori considerazioni svolte all'interno del terzo motivo indugiano su aspetti di merito con una chiara sollecitazione a rivalutare la ricostruzione dei fatti secondo una chiave alternativa e, per questa parte, le deduzioni devono considerarsi inammissibili.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Correttamente la Corte di Appello ha valorizzato l'orientamento prevalente, formatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla configurabilità o meno del delitto di cui all'articolo 615 bis cp nella ipotesi in cui la captazione sia avvenuta, come nel caso di specie, da parte di soggetto che non poteva dirsi estraneo alla vita privata svolgentesi all'interno del domicilio, peraltro coincidente con quello proprio.

In diritto la decisione assunta dalla Corte distrettuale trova il conforto del seguente passaggio tratto dalla sentenza n. [24848](#) del 17/05/2023 della V Sezione Penale della Corte di Cassazione

“Nell'interpretazione dell'indicato requisito di illiceità speciale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ha affermato che per escludere la rilevanza penale della condotta, non è decisivo che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia l'autore, ma ciò che rileva è che «il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato» (Sez. 5, n. 22221 del 10/01/2017, Rv. 270236), laddove il disvalore penale non è ricollegato all'assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554). Posto che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che «identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora», la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione (Sez. 5, n. 36109 del 14/05/2018, Rv. 273598). Dunque, l'interferenza illecita prevista e sanzionata dall'art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato (Sez. 5, n. 1766 del 28/11/2007, dep. 2008, Radicella Chiaramonte, Rv. 239098).”

Correttamente le considerazioni svolte dalla Corte di Appello nelle righe finali della motivazione pongono in risalto il fatto che, date le modalità dell'accaduto, l'imputato non potesse considerarsi estraneo alla vita privata svolgentesi nel domicilio.

Deve darsi atto che all'interno del secondo motivo di ricorso è riportato il principio di diritto – espresso da Cass, sez. V 5.12.2023 nr 4840- che fissa il limite della liceità della captazione nel consenso espresso in forma chiara ed inequivocabile da chi condivide con l'autore l'atto di vita privata.

Se si dovesse privilegiare tale opzione ermeneutica, la decisione assunta dalla Corte di Appello dovrebbe essere ritenuta non conforme al dettato dell'articolo 615 bis cp e, dunque, meritevole di accoglimento.

Tuttavia la tesi sostenuta nella sentenza nr 4840 del 5.12.2023 della Sezione V, si presta ad una considerazione critica non agevolmente superabile e rispetto alla quale la stessa Corte di Cassazione con la sentenza, sopra richiamata, n. [24848](#) del 17/05/2023 della V Sezione Penale non ha mancato di formulare una sottolineatura, non facilmente superabile, nel punto in cui si è evidenziato che l'articolo 615 bis cp contiene un divieto finalizzato a tutelare la riservatezza del domicilio e che, coerentemente, la condotta ivi descritta non può essere ascritta ad una persona ammessa a farne parte, laddove le

condotte che violano il consenso della persona offesa trovano tutela in quelle fattispecie che sono poste a presidio della libertà morale.

In definitiva, coerentemente con la collocazione del delitto di “interferenze illecite nella vita privata” all’interno della sezione IV del titolo XII del libro secondo del codice penale “dei delitti contro la inviolabilità del domicilio”, deve essere ribadito che l’oggettività giuridica è data dalla riservatezza del domicilio e che, invece, il rilievo attribuito al consenso delle altre parti finirebbe con l’ampliare il bene giuridico tutelato dal delitto di cui all’articolo 615 bis cp, creando una sovrapposizione rispetto ai delitti ricompresi nella sezione III che sono espressamente posti a presidio della libertà morale.

Sulla base di queste considerazioni deve affermarsi la correttezza della tesi sostenuta nella impugnata sentenza con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l’On. Corte di Cassazione rigetti il ricorso

Roma, 8 luglio 2024

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**